

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. L'ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L'ACQUEDOTTO C5/CITTÀ DI FALCONARA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 111 del 15.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L'Acquedotto C5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACQUA E SAPONE C5/FUTSAL CITTÀ DI SESTU DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acqua e Sapone C5 S.r.l. di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014)

Decisione riservata

4. RICORSO U.S.D. FABRIZIO C5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELUCA ANTONIO SEGUITO GARA FABRIZIO C5/ACQUA E SAPONE DEL 3.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Fabrizio C5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Vincenzo Fortino, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESSE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), annulla la sanzione inflitta. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo

6. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TITTARELLI GABRIELE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESSE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione inflitta al calc. Tittarelli Gabriele a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO F.C. CASTIGLIONE SSD.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIGLIONE/INVERUNO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 29.10.2014, errata corrige del Com. Uff. 41 del 29.10.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Castiglione SSD.AR.L. di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Oristano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 13 novembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio